

Pubblicato il 11/06/2020

N. 01166/2020 REG.PROV.CAU.

N. 01440/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1440 del 2020 proposto dalla Gate S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Scarano e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Sparanise in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Tagliatela e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Consorzio Area di Sviluppo Ind. Provincia Caserta, Ente Idrico Campano, Regione Campania, Provincia di Caserta, Agenzia Regionale Protezione Ambiente Campania, Azienda Sanitaria Locale Caserta, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Salvatore Martiello, non costituito in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento prot. n. 5314 del 24.4.2020 di revoca permesso di costruire n. 16/2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione in giudizio di Comune di Sparanise;

Viste le note di udienza depositate da parte ricorrente;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visto l'art. 4, comma 2, del D.L. 30.4.2020, n.28;

Visti tutti gli atti di causa;

Uditi alla Camera di Consiglio del 10 giugno 2020 il relatore dott. Gabriele Nunziata e gli avv. Vincenzo Scarano e Giovanni Tagliatela;

Atteso che la decadenza dal Permesso di costruire è un provvedimento tipico che può essere legittimamente adottato solo in presenza delle due ipotesi tassativamente indicate dall'art. 15 del DPR n.380/2001, che riguardano l'inutile decorso dei termini stabiliti dalla legge per l'inizio e la fine dei lavori, ovvero la sopravvenienza di previsioni urbanistiche in contrasto con il Permesso rilasciato;

Ritenuto, ad una sommatoria delibazione quale propria dell'odierna fase cautelare, che l'intimata Amministrazione, per un verso, avrebbe dovuto attivarsi per consentire all'interessato di rimediare agli errori materiali commessi, per altro verso non avrebbe potuto comunque, in presenza di vizi inerenti la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori e l'omesso pagamento integrale delle somme dovute, revocare il titolo edilizio già concesso, in omaggio ad una visione puramente formalistica dei rapporti tra Amministrazione e cittadini ormai non più conforme

alla legge, per cui la domanda di sospensione merita di essere accolta con fissazione dell'udienza pubblica del 16 dicembre 2020 per la trattazione del merito,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) ACCOGLIE la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende l'atto impugnato.

FISSA l'udienza pubblica del 16 dicembre 2020 per la trattazione del merito.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 10 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza mediante l'utilizzo degli strumenti hardware e software individuati nel Decreto Presidente del Consiglio di Stato n.134 del 22 maggio 2020, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore

Rosalba Giansante, Consigliere

L'ESTENSORE
Gabriele Nunziata

IL PRESIDENTE
Francesco Gaudieri

IL SEGRETARIO